



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 26/11/2010, n°98

OGGETTO: Parere in ordine al DL n.110 del 23.11.2010: Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali.

L'anno duemiladieci, addì ventisei del mese di novembre, alle ore 15.30, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente Alessandro Repetto

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 25 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, lett. b) e lett. c) dell a L.R. 26.5.2006, n.13;
- Considerato che in data 24.11.2010 è pervenuto al C.A.L. il D.L. n.110 del 23/11/2010;
- Visto l'o.d.g. suppletivo inviato ai Consiglieri in data 24.11.2010 e che in tale o.d.g. è iscritto al sup.2.2) l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

Delibera

- Di formulare il parere in ordine al sopraindicato al P.D.L. n.110 del 23/11/2010:

“Le Aree contigue ai Parchi sono state introdotte dall'art. 32 della L. 394/91 (Legge quadro sulle aree protette) con lo scopo di “assicurare la conservazione dei valori delle aree protette”: una sorta di “zona cuscinetto” tra parco e territorio limitrofo, con ricadute immediate significative soprattutto per quanto riguarda la regolamentazione del prelievo venatorio.

La L. 394/91 prevede infatti che nelle Aree contigue l'attività venatoria sia consentita “soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua”, basandosi sul concetto di caccia controllata proprio della L. 968/77, con la finalità di creare localmente un legame cacciatore/territorio, in sintonia con gli obiettivi di conservazione dell'area protetta.

Con l'approvazione della successiva L. 157/92, che introduce il concetto di caccia programmata, il legame cacciatore/territorio è stato perseguito attraverso l'istituzione degli Ambiti Territoriali di Caccia.

La Regione Liguria, con la l.r. 29/94 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), ha quindi consentito l'attività venatoria nelle Aree contigue a tutti i cacciatori iscritti agli A.T.C. in cui ricadono le stesse, passando dal concetto di residenza anagrafica a quello di residenza venatoria.

L'attuale perimetrazione delle Aree contigue è stata definita, ai sensi della l.r. 12/95 “Riordino delle aree protette”, nell'ambito dei Piani dei Parchi, approvati con Deliberazione del Consiglio Regionale, di durata almeno decennale.

La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 315/2010, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 18, della l.r. 29/94, promosso dal T.A.R. Liguria nel procedimento tra l'Associazione Verdi Ambiente e Società (V.A.S.) e la Regione Liguria ed altri, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma regionale, nella

parte in cui consente la caccia nelle aree contigue anche a soggetti non residenti anagraficamente nelle aree medesime.

Tale decisione, intervenuta nel pieno svolgimento della stagione venatoria 2010/11, ha immediate ripercussioni proprio per le forme di caccia maggiormente legate al territorio:

- caccia al cinghiale a squadre (le squadre, senza i cacciatori non-residenti, potrebbero non essere in grado di raggiungere il numero minimo di componenti necessario per esercitare il prelievo all'interno delle aree contigue);*
- caccia di selezione al daino (nell'area contigua del Parco dell'Antola: tale forma di caccia si effettua da punti fissi assegnati a selecontrollori che collaborano tutto l'anno all'interno di specifiche "unità di gestione");*
- caccia all'avifauna migratoria da appostamento fisso.*

Tali ripercussioni sono particolarmente gravi nel caso dei cacciatori di ungulati, in particolar modo di cinghiale, che svolgono un'attività di presidio territoriale che si coordina e si integra con le azioni di controllo faunistico svolte dalle Amministrazioni provinciali a tutela delle attività agro-silvo-pastorali.

Naturalmente, risultano penalizzati anche gli altri cacciatori (iscritti all'A.T.C. e non residenti nei comuni del Parco e delle Aree contigue) che esercitano le restanti forme di caccia alla fauna stanziale o migratoria in forma vagante, in quanto limitati nell'estensione del territorio ove esercitare la caccia.

Si sottolinea tra l'altro come le Aree contigue non siano in alcun modo tabellate, per cui una loro individuazione sul territorio non è agevole anche con una cartografia adeguata ed è quindi elevato il rischio di sanzioni.

In tale quadro, il DDL approvato dalla Giunta Regionale agisce positivamente, non solo consentendo una regolare conclusione della corrente stagione venatoria, ma soprattutto individuando prossimi spazi per una ridefinizione dell'istituto delle Aree contigue che sia ragionata e coerente alla luce del mutato quadro pianificatorio, socio-economico ed ambientale.

Quanto previsto all'art. 1, comma 1 del DDL interviene tra l'altro quando è prossima la revisione e l'aggiornamento dei piani dei parchi (di durata almeno decennale ai sensi dell'art. 18 comma 6 l.r. 12/95): i piani dei parchi Antola e Aveto sono stati approvati il 03/08/01, di Portofino il 26/06/02 e di Montemarcello-Magra il 03-04/08/01.

Inoltre, le misure che il DDL si propone di introdurre non tralasciano quanto di positivo, in termini di salvaguardia e programmazione socio-economica, anche ai fini dell'accesso a fondi nazionali e comunitari, le Aree contigue sino ad oggi hanno rappresentato (art. 1 comma 2), anche se riesce difficile comprendere come istituti che vengono soppressi possano essere mantenuti per taluni effetti.

Nel contesto che si propone di delineare con il DDL in esame, la revisione dei Piani dei parchi potrà costituire l'occasione per una perimetrazione ed una regolamentazione delle Aree contigue condivisa da tutti i portatori di interesse del territorio ed efficace nel costituire occasione di sviluppo.

Per i motivi di cui sopra, il CAL esprime parere favorevole."

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 25
Votanti	N. 25
Maggioranza	N. 13
Voti Favorevoli	N. 25
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 0

Il Presidente in conformità dichiara approvata all'unanimità la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 98

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Alessandro REPETTO)

F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno CERVETTO)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 2010.**

Genova 26 novembre 2010

**Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto**